MEMORIA APPI SUL RISCHIO DI SPORTIVIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA PILATES

• Premessa: la posizione istituzionale di APPI

L'Associazione Professionisti di Pilates in Italia (APPI), in qualità di associazione professionale inserita nell'elenco del MIMIT quale associazione operante ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilascia attestazione di qualità e qualificazione professionale, sottopone all'attenzione delle Istituzioni destinatarie la propria posizione in merito al rischio di una progressiva assimilazione del Pilates all'ambito sportivo dilettantistico. Viste le continue e costanti "azioni di aggiramento" operate dagli Enti di Promozione Sportiva che inseriscono il Pilates all'interno della disciplina di "Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" al fine di aumentare i tesseramenti e dunque la possibilità di richiedere il riconoscimento sportivo ossia l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e all'elenco delle discipline ammesse ai sensi del d.lgs n. 39 del 2021, APPI esprime la propria perplessità ad un riconoscimento generalizzato del Pilates quale disciplina sportiva, ritenendo che tale inquadramento non sia coerente con la natura, le finalità e i presupposti metodologici del Pilates nella sua identità originaria e neppure al suo inquadramento professionale come da legge 4/2013.

La posizione dell'Associazione, che ha permesso alla stessa l'inquadramento presso il MIMIT, che ne ha valutato la non sovrapposizione con attività riservate per legge, si fonda su un principio essenziale: il Pilates non è semplicemente un'attività fisica, ma una disciplina somatica che utilizza il movimento come strumento di conoscenza, educazione e consapevolezza della persona. La progressiva diffusione di corsi, brevetti e percorsi formativi denominati genericamente "Pilates" ma riferibili ad un «Pilates sportivo», nonché l'eventuale riconduzione della disciplina a categorie sportive già riconosciute come la "ginnastica finalizzata alla salute e al fitness", rendono necessario un intervento istituzionale

volto a evitare sovrapposizioni tra sistemi normativi differenti e a salvaguardare la specificità della professione dell'insegnante di Pilates. Segnaliamo altresì, che le competenze, le conoscenze e le abilità del professionista di Pilates sono oggetto della UNI/CT006/GL34 per la realizzazione della norma tecnica UNI, arrivata ormai quasi all'Inchiesta Pubblica.

• Il Pilates come disciplina somatica

Il Pilates deve essere inteso come un processo educativo progressivo, nel quale l'insegnante accompagna la persona nell'apprendimento di modalità più consapevoli e organizzate di movimento. L'obiettivo non è semplicemente far eseguire correttamente una sequenza di esercizi, ma sviluppare competenze che consentano alla persona di riconoscere le proprie possibilità motorie, comprendere le indicazioni ricevute, migliorare il controllo e la percezione di sé e acquisire progressivamente maggiore autonomia. Il processo educativo si sviluppa attraverso l'osservazione, la percezione, la sperimentazione, la ripetizione consapevole, la correzione e l'integrazione dell'esperienza motoria. Il movimento, nel Pilates, non è soltanto il mezzo per ottenere un risultato fisico: è il processo attraverso il quale la persona apprende a conoscere e organizzare meglio il proprio corpo. Ciò non ha nulla a che vedere con le finalità sportive o con eventuali gare o competizioni nazionali e internazionali. E lo dimostra anche il fatto che non esiste né una Federazione Sportiva Italiana di riferimento né una Federazione all'interno del CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Al contrario esiste l'organizzazione internazionale NPCP (National Pilates Certification Program) che si occupa della certificazione delle competenze in Pilates negli Stati Uniti, a cui APPI fa riferimento.

Il Pilates viene praticato in circa 40 Paesi al mondo, in Italia è praticato da circa 2 milioni di persone ed insegnato da circa 3000 insegnanti professionisti (fonte Format Research) con età, esperienze motorie e obiettivi differenti.

Può essere inserito in percorsi di benessere, educazione al movimento, attività coreutica, preparazione fisica e accompagnamento motorio post-riabilitativo, nel rispetto delle competenze e dei limiti propri di ciascuna professione.

Tali applicazioni non devono essere confuse tra loro.

In particolare, l'eventuale impiego di esercizi di Pilates da parte di professionisti sanitari nell'ambito delle rispettive competenze non trasforma automaticamente la disciplina in una disciplina sanitaria; analogamente, il suo impiego nella preparazione atletica non ne esaurisce né ne definisce l'identità.

Il Pilates è una disciplina che può trovare applicazione in contesti diversi, ma il contesto di

applicazione non deve essere assunta come criterio esclusivo per definirne la natura.

• La posizione di APPI sull'incompatibilità tra ordinamento professionale e ordinamento sportivo

APPI sostiene che la riconduzione generalizzata del Pilates all'ordinamento sportivo sia incompatibile con la specificità professionale della disciplina, poiché comporterebbe la sovrapposizione di due sistemi che rispondono a finalità, logiche organizzative e criteri di qualificazione differenti. Da una parte, la legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e valorizza la qualificazione dei servizi professionali, la formazione permanente, la trasparenza, le regole deontologiche e gli strumenti di tutela dell'utente. Dall'altra, il D.Lgs. 36/2021 e il D.Lgs. 39/2021 disciplinano aspetti dell'ordinamento sportivo, dell'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo. La prima prospettiva, per quanto concerne il Pilates professionale, riconosce centralità alla competenza metodologica, all'autonomia dell'insegnamento, alla qualità del servizio e alla responsabilità del professionista. La seconda opera attraverso le figure, gli organismi, i requisiti e i rapporti giuridici propri dell'ordinamento sportivo.
APPI ritiene che l'assimilazione del Pilates a una disciplina sportiva, quando riferita indiscriminatamente all'intero metodo e a ogni forma del suo insegnamento, rischi di alterare la corretta qualificazione dell'attività professionale e di subordinare la sua identità a un inquadramento non coerente con la natura professionale somatica ed educativa della disciplina.

• La necessità di evitare una sovrapposizione normativa

APPI ritiene che l'eventuale riconoscimento sportivo del Pilates, se esteso senza distinzioni alla professione nel suo complesso, determinerebbe un rilevante problema di coordinamento normativo, infatti l'eventuale sovrapposizione dei due sistemi determinerebbe incertezza nell'individuazione del regime giuridico applicabile.
Trattandosi di due mondi retti da principi opposti, la sovrapposizione genererebbe contenziosi sistematici con l'INPS, l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate.
Di seguito sono analizzate le principali relazioni contrastanti e le incompatibilità strutturali.

1. Se il Pilates venisse riconosciuto come sport, un insegnante professionista (Partita IVA regime forfettario o ordinario) si troverebbe in disparità di trattamento rispetto ad un "istruttore sportivo" che beneficia della franchigia di 5.000€ esente da contributi introdotta dalla Riforma dello Sport. A questo

si aggiungerebbe una incompatibilità previdenziale (regime ordinario della Gestione Separata vs. regime agevolato del lavoro sportivo dilettantistico)

2. Contrasto Fiscale (Esenzione IVA e Agevolazioni sul Reddito) Il regime fiscale dello sport dilettantistico è concepito per incentivare la pratica motoria della popolazione, non per remunerare prestazioni intellettuali. I lavoratori sportivi godono di una franchigia fiscale fino a 15.000€ all'anno (Art. 36, D.Lgs. 36/2021) sulla quale non si pagano imposte (IRPEF). Il professionista della Legge 4/2013, invece, paga le tasse (imposta sostitutiva nel forfettario o IRPEF a scaglioni) dal primo euro incassato.
3. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): Le prestazioni dei professionisti della Legge 4/2013 sono ordinariamente soggette a IVA (22%, salvo regime forfettario). Al contrario i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati alle ASD, e alle SSD che rispettano i requisiti di non lucratività, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (art. 4, c. 4, DPR 633/1972), mentre le prestazioni connesse alla pratica sportiva rese a terzi godono di un regime di esenzione. Riconoscere il Pilates come sport spingerebbe l'offerta verso l'associazionismo sportivo, svuotando di valore economico gli studi professionali e potrebbe privare lo Stato del relativo gettito fiscale.
4. Contrasto Contrattuale e Giuslavoristico (Co.Co.Co. Presunto vs. Partita IVA Autonoma) La Riforma dello Sport ha introdotto una forte semplificazione contrattuale per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co. sportivi) che non è applicabile al mondo professionale. L'art. 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 presume la collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo per le manifestazioni sportive, ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo.
5. L'incompatibilità con la Legge 4/2013: Il professionista esercita in modo abituale, autonomo e con totale indipendenza di mezzi e orari. Se una ASD/SSD inquadrasse un insegnante di Pilates con un co.co.co. sportivo per fare "ginnastica", l'ente che usa il contratto ex art. 28 si potrebbe vedere **disconoscere le agevolazioni**, con recupero di contributi e imposte sui compensi.
6. Il Profilo di Responsabilità Civile e la Tutela del Consumatore. La Legge 4/2013 nasce principalmente per tutelare l'utente finale (il consumatore) attraverso standard qualitativi rigidi. Il mondo sportivo tutela invece l'affiliato all'interno di un ordinamento chiuso.
 Inoltre, la legge 4/2013 prevede la possibilità di inserire nell'attestato di qualificazione professionale il possesso di RCT ossia un'assicurazione per la responsabilità civile professionale specifica per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività intellettuale. Nello sport, le polizze fornite dalle tessere degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) coprono solitamente solo gli infortuni degli atleti durante le gare o la RC base della struttura, coperture non calibrate sul rischio professionale specifico
7. Sportello del Consumatore: Le associazioni iscritte nel registro MIMIT hanno l'obbligo di attivare uno sportello di garanzia a tutela dell'utente (Art. 2, comma 4, L. 4/2013). Il sistema sportivo non prevede strumenti specifici equivalenti allo sportello del cittadino.
8. Incompatibilità della Formazione e dei Titoli (Istruttore vs. Professionista): Nel mondo dello sport, gli EPS rilasciano "brevetti" o "diplomi nazionali" di istruttore spesso dopo corsi formula weekend (16-32 ore), validi solo per l'inquadramento sportivo interno agli EPS stessi. Tuttavia, nella comunicazione di questi corsi vengono spesso utilizzate le parole "professione", "qualifica professionale", "certificazione", "diploma ufficiale" che confondono il consumatore finale, nonché il cittadino praticante alla ricerca di un professionista

• **La futura norma UNI sui professionisti Pilates e l'attestazione di qualità e qualificazione professionale**

APPI attesta competenze complesse fornite da scuole di formazione pluriennali (spesso superiori alle 500-600 ore di formazione). Permettere il riconoscimento sportivo significherebbe legalizzare il dumping formativo: un istruttore formato in due weekend avrebbe lo stesso identico diritto di insegnare "Pilates sportivo" in una ASD/SSD rispetto ad un professionista con attestazione di qualità e qualificazione professione o con certificazione UNI (appena disponibile)

APPI manifesta particolare preoccupazione per la diffusione di percorsi formativi e titoli denominati «Istruttore Sportivo di Pilates» o con formulazioni analoghe. Il rischio è che il termine Pilates venga utilizzato per identificare corsi basici e orientati al fitness, finalizzati al rilascio di qualifiche interne all'ordinamento sportivo, senza che tali percorsi garantiscano necessariamente una formazione equivalente a quella richiesta per l'insegnamento professionale della disciplina. APPI chiede pertanto che venga verificato l'utilizzo della denominazione generica "Pilates" per pratiche che nulla hanno a che fare con il lavoro educativo che è alla base della disciplina tradizionale e che sia garantita un'informazione trasparente sui contenuti dei percorsi formativi, sulle competenze effettivamente acquisite e sull'ambito di validità dei titoli rilasciati.
L'Associazione ritiene inoltre necessario contrastare ogni forma di comunicazione che induca il cittadino a ritenere equivalenti percorsi caratterizzati da durata, contenuti, pratica supervisionata e criteri di valutazione significativamente differenti.
APPI ritiene, infatti, che l'eventuale riconoscimento sportivo del Pilates potrebbe favorire una ulteriore frammentazione dell'offerta formativa, che peraltro è già in corso, qualora titoli rilasciati per finalità sportive venissero utilizzati come equivalenti a percorsi professionali completi.

- **Richieste conclusive**

1. che il Pilates non sia iscritto come disciplina sportiva autonoma senza un confronto con le associazioni L. 4/2013;
2. che si chiarisca che la "ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" non comprende la disciplina Pilates in quanto tale;
3. che i titoli sportivi recanti la denominazione "Pilates" indichino obbligatoriamente durata, contenuti e ambito di validità;
4. l'avvio di un tavolo tecnico con Dipartimento per lo Sport, MIMIT e Ministero del Lavoro.

ROMA, 26.10.2026

LUCIA NOCERINO

PRESIDENTE APPI

